



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano

ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

Visto

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministro dell'Economia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 Aprile u.s.

SI RENDE NOTO

che è stata modificata la disciplina per il 2017 del SIA –Sostegno per l’Inclusione Attiva. Il predetto Decreto Ministeriale all’art. 2 modifica il precedente Decreto del 26 Maggio 2016 ai punti seguenti: art. 2, comma 4; art. 3, comma 3; art.4, comma 3, lettera b), punto ii; art.4, comma 3, lettera b), punto iv; art.4, comma 3, lettera c); art.4, comma 3, lettera c), punto ii; art.5, comma 1; art.5, comma 2; art.6, comma 1; art.8, comma 1.

Le principali novità:

art. 3, comma 3- *modifica l’attivazione dei flussi informativi relativa della misura e i beneficiari non più solo verso i Comuni ma anche nei confronti degli Ambiti Territoriali responsabili della presa in carico;*

art.4, comma 3, lettera b), punto ii- *sono introdotti criteri di maggior favore per i nuclei familiari in cui siano presenti persone non autosufficienti, tra cui l’innalzamento della soglia per il godimento di trattamenti ulteriori (da 600 a 900euro mensili);*

art.4, comma 3, lettera b), punto iv- *è introdotta la previsione che il possesso di autoveicoli per i quali siano previste agevolazioni fiscali in favore delle persone con disabilità non determinino esclusione dal beneficio;*

art.4, comma 3, lettera c)- *prevede la riduzione del punteggio minimo per l’accesso alla misura determinato dalla scala multidimensionale del bisogno (da 45 a 25 punti);*

art.5, comma 1- *introduce un ammontare ulteriore di 80 euro per i nuclei familiari composti da un genitore solo e figli minorenni, anche per quelli già beneficiari del SIA, che si applicherà anche agli attuali beneficiari del SIA;*

*Il beneficio è concesso per un periodo Massimo di dodici mesi **superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno tre Bimestri dall’ultimo beneficio percepito.** In caso di revoca del beneficio, è necessario che intercorra un medesimo periodo di almeno tre Bimestri tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta”.*

Tutti coloro esclusi dal precedente Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016, possono richiedere l’applicazione del nuovo Decreto e, quindi, una rivalutazione da parte dell’Inps.

Per maggiori Informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.